



alle assicurazioni collettive emesse in forma A.I.L. o in forma analoga.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

Nota illustrativa del Direttore
Generale in ordine alle
Norme di computabilità delle assicurazioni collettive

I criteri adottati nel 1958 per la non computabilità dei capitali delle posizioni riscattate per polizze aziendali (polizze sostitutive del Fondo Indennità Impiegati) e polizze elenco, partivano dal presupposto della unicità del contratto assicurativo sulla stessa testa ed esclusero pertanto dalla non computabilità le posizioni supplementari di polizze base avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1956.

Tali criteri, mentre apparivano conseguenti alla effettiva unicità del contratto assicurativo anche nei riflessi della legge sul "Fondo" da cui deriva (che fa obbligo alle Aziende di mantenere aggiornato l'accantonamento assicurativo delle indennità e non può esimersi dall'emissione delle posizioni di aggiornamento) non hanno trovato sufficiente giustificazione perché hanno finito col non tener conto delle polizze riscattate di più recente emissione, quando preesistevano posizioni, magari modestissime,